

**DELIBERA 001/2022/CRL/UD DEL 17/01/2022**

**S. P. / SKY  
(LAZIO/D/346/2018)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 17/01/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’istante di cui al Prot. D1632 del 21.3.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante.**

Con l’istanza di definizione l’utente, titolare dell’abbonamento n. 14259562, ha lamentato la mancata cessazione del rapporto contrattuale con Sky alla sua naturale

scadenza prevista per il 30/09/2017, non avendo intenzione di rinnovarlo. Durante la restituzione del decoder, l'istante è venuto a conoscenza di avere un altro mese gratis di servizi Sky in regalo senza aver prestato alcun consenso preventivo e dietro la rassicurazione che al termine dello stesso l'abbonamento sarebbe cessato automaticamente.

Successivamente, è stata recapita altra fattura, la n.611006966, per il periodo 01/10/2017 – 25/11/2017, prontamente contestata, in quanto l'ultima fattura sarebbe dovuta essere la n. 608846794 del 01/09/2017, di € 6.98, relativa al periodo 25/09/2017 - 01/10/2017. In data 6/02/2018 Sky ha passato la pratica all'ufficio legale per il recupero dei crediti. Il 12/02/2018 il contratto è stato disdetto.

A supporto della proprie pretese l'istante ha prodotto la raccomandata a/r della disdetta del 21/08/2017, lo screenshot della disdetta sul sito Sky in data 16/02/2018 e la ricevuta di trasmissione del fax a Sky. In base a tali premesse, l'utente ha richiesto il risarcimento dei danni pari ad € 1.000,00.

## **2. La posizione dell'operatore.**

Sky, con memoria depositata in data 16/05/2018, ha confermato la chiusura del contratto (abbonamento n. 14259562) ed in data 18/02/2018 ha provveduto ad emettere una nota di credito per complessivi € 59,70, attestante lo storno effettuato delle fatture emesse e non corrisposte in data 29/10/2017 e 26/11/2017 relative al canone di abbonamento per il periodo dal 01/10/2017 al 25/11/2017 e dal 26/11/2017 al 23/12/2017. La società ha allegato le fatture in oggetto e la relativa nota di credito.

## **3. Motivi della decisione**

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, per i motivi che seguono.

In merito alle fatture relative al periodo dal 01/10/2017 al 25/11/2017 e dal 26/11/2017 al 23/12/2017, verificata l'emissione, da parte di Sky della nota di credito n. 651267291 del 18/02/2018 per l'importo di € 59,70, corrispondente alla somma delle citate fatture, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Non solo.

La fattispecie non dà diritto al riconoscimento di autonomo indennizzo secondo espressa previsione dell'Autorità.

Sul punto, già con la decisione 14/15/CIR, (indirizzo confermato nelle successive 116/17/CIR, 3/18/CIR) si è statuito che: *“Non può essere accolta la richiesta dell'istante inerente la corresponsione di ulteriori indennizzi a titolo di ritardata cessazione contrattuale e conseguente fornitura di un servizio non richiesto in quanto, conformemente a quanto questa Autorità ha più volte statuito, a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma*

non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi” (ex multis, v. anche delibere 121/15/CIR, 16/16/CIR e 20/16/CIR).

Ed infine, non può ritenersi accoglibile la richiesta dell’istante, atteso che la liquidazione del risarcimento del danno esula dalle competenze dell’Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui al Regolamento, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 20 comma 4, del medesimo. Resta salvo il diritto dell’utente di rivolgersi all’Autorità ordinaria per il maggior danno.

Per le motivazioni in premessa,

## **IL CORECOM LAZIO**

### **DELIBERA**

1. Il rigetto dell’istanza nei confronti di SKY ITALIA xxx.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell’Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, 17/01/2022

Il Dirigente

F.TO

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini